

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 223 DEL 13.10.2015

OGGETTO:

Collaborazione a tempo parziale degli studenti - anno 2015.
D. Lgs. n. 68/2012, L.R. n. 8/1998, Dgr n. 802/2014.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

RICHIAMATI:

- il 4° comma dell'art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 "Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio;
- il 1° comma dell'art. 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 che stabilisce che all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto stesso si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio;

VISTO che il 4° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 consente alle Aziende Regionali per Il Diritto allo Studio Universitario di realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università, per le attività a tempo parziale degli studenti;

VISTO il comma 14 dell'art. 3 dell'allegato A alla Dgr. n. 802 del 27.05.2014 che stabilisce che, qualora la graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli ESU possono attingere alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 che regola tali attività a tempo parziale prevedendo che:

- comma 1. Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- comma 3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni;
- comma 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
 - b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;
 - c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate;

RICHIAMATO il regolamento delle forme di collaborazione degli studenti ad attività a tempo parziale connesse ai servizi aziendali dell'ESU di Verona approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 08.10.2014;

VISTO l'avviso di selezione per le collaborazioni anno 2015, emanato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Verona n. 1777/2014, prot. n. 39010, del 16.07.2014, che riprende ed integra i contenuti del regolamento stesso;

RITENUTO:

- di rendere le forme di collaborazione e le condizioni contrattuali dei rapporti a tempo parziale degli studenti presso l'ESU di Verona conformi alle disposizioni contenute nel regolamento adottato, nell'avviso di selezione e nella normativa richiamata nel presente provvedimento;
- di adeguare il corrispettivo orario delle prestazioni alle determinazioni dell'Università, assunto che il compenso non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale;

VISTO che l'importo del compenso orario per le collaborazioni a tempo parziale è di € 8,00, esente da imposizione fiscale, in conformità a quanto stabilito con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Verona n. 1777/2014, prot. n. 39010, del 16.07.2014;

VISTO che l'assegnazione delle predette collaborazioni, nell'ambito delle norme sul diritto agli studi universitari, avviene sulla base di graduatorie annuali, con le modalità previste nell'avviso di selezione, formulate secondo criteri di merito e, in caso di parità, dando precedenza nell'ordine alle condizioni di reddito più disagiate ed al più giovane di età, dando priorità agli studenti idonei ma non beneficiari delle borse di studio regionali nell'anno accademico 2013/2014;

CONSIDERATO che il Direttore dell'ESU di Verona, tenuto conto delle richieste dei responsabili di Direzione, Area, uffici e servizi, ha previsto che nel corso dell'anno 2015 sia necessario ricorrere alla collaborazione di n. 38 studenti part-time;

VISTO che l'ESU e l'Università degli Studi di Verona hanno espresso le rispettive volontà con semplice richiesta di utilizzo delle collaborazioni a tempo parziale degli studenti ed invio delle graduatorie predisposte dall'Università;

RITENUTO necessario procedere alla stipula dei contratti per le attività a tempo parziale degli studenti, di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 (in vigore dal 15.06.2012 il Decreto ha abrogato la Legge 390/91 ad eccezione dell'art. 21), per le collaborazioni richieste all'Università degli Studi di Verona, con nota in data 14.05.2014, prot. n. 001570, per le quali l'Università ha predisposto e trasmesso apposite graduatorie;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 3 del 07.01.2015 e rilevato che a fronte della previsione di una spesa complessiva di € 60.800,00 (per il compenso di n. 38 studenti part-time inseriti nella graduatoria dell'ESU di Verona per un massimo di 200 ore individuali) sono stati impegnati € 35.200,00 per compensare le prestazioni di n. 22 studenti part-time;

VISTO che alcuni studenti hanno rinunciato o sono decaduti dalla graduatoria determinando una riduzione di n. 1.280 ore di prestazioni part-time rispetto alla previsione iniziale;

RITENUTO necessario procedere allo storno dell'importo di € 15.360,00 all'interno dell'UPB 10 dal capitolo 1001 "prestazioni di lavoro e relativi contributi" al capitolo 1022 "spese per prestazioni studenti part-time" per assicurare la copertura della spesa per il numero residuo di ore di prestazioni previste per gli studenti in graduatoria ed in considerazione del protrarsi dei tempi richiesti dalle procedure per l'acquisizione in mobilità del personale delle Province e delle Città Metropolitane;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014;

VISTA la disponibilità del bilancio 2015;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di procedere, per assicurare la necessaria copertura della spesa, allo storno dell'importo di € 15.360,00 all'interno dell'UPB 10 dal capitolo 1001 "prestazioni di lavoro e relativi contributi" al capitolo 1022 "spese per prestazioni studenti part-time";
2. di registrare la spesa di ulteriori € 15.360,00 onnicomprensivi (quota non ancora registrata per compensare il corrispettivo orario di € 8,00 x n. 1.920 ore di prestazioni previste per gli studenti in graduatoria), dando atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 prevede idonee disponibilità all'UPB 10 - 1022 "Fondo per il miglioramento dei servizi - Spese per prestazioni studenti part-time - altri servizi";
3. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto ad intervenuta esigibilità dell'obbligazione;
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;
5. che l'Ufficio Personale provvederà alla liquidazione degli importi da corrispondere agli studenti, al termine dei rapporti di collaborazione, a fronte della documentazione comprovante l'attività (contratto debitamente firmato, foglio presenze, relazione di valutazione sull'attività svolta redatta dal responsabile del servizio interessato), tramite accredito sul c/c bancario intestato allo studente;
6. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse Umane dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE
(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 15.360,00 sul cap. _____
UPB 10 - 1022

del Conto / C del Bilancio 2015

al n. 102 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 13/10/2015

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
